



Prot. 169896

ORDINANZA DEL SINDACO N. 248 del 03/10/2023

OGGETTO:	Provvedimenti contingibili ed urgenti volti a contrastare i fenomeni di abuso delle sostanze alcoliche e le relative conseguenze negative sulla sicurezza, il decoro urbano e la quiete pubblica in orari serali e notturni, in particolare nel quartiere piano San Lazzaro – comma 5 art. 50 D.Lgs. 267/2000
----------	---

IL SINDACO

PREMESSO che:

- come ampiamente riportato dalla stampa locale, in città si sono verificati diversi episodi di abuso di bevande alcoliche, anche da parte di minori, in particolare nelle vicinanze di corso Carlo Alberto;
- l'abuso di alcolici produce effetti negativi anche sul decoro urbano, a causa dell'abbandono di rifiuti e dell'espletamento di bisogni corporali nella pubblica via;
- la necessità di adottare provvedimenti, da parte delle autorità competenti, è più volte emersa nel corso delle riunioni del comitato provinciale per la sicurezza e l'ordine pubblico, nonché è stata manifestata formalmente dalla Prefettura di Ancona;

PRESO ATTO che il consumo di alcol contribuisce a generare, soprattutto in orario serale e notturno, fenomeni di degrado e disturbo della quiete pubblica, tenuto conto che oltretutto le bevande vengono consumate in buona parte all'esterno dei locali;

TENUTO CONTO che gli episodi registrati possono innescare comportamenti emulativi, soprattutto nelle fasce giovanili della popolazione, con conseguente aumento del disagio e del senso di insicurezza dei cittadini e dei residenti, che più volte hanno lamentato la lesione del loro diritto al riposo e, quindi, alla salute, alla convivenza civile, alla sicurezza urbana;

CONSIDERATO che, come disposto dall'art. 24 del Regolamento di Polizia Urbana, gli esercizi commerciali non possono vendere bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 21:00 per tutta la notte e fino alle ore 7:00 della mattina successiva e gli esercizi di somministrazione alimenti e bevande non possono:

- a) vendere per asporto bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 21:00 per tutta la notte e fino alle ore 7:00 della mattina successiva, fatta eccezione per l'asporto in bicchiere fino alle ore 01:00;
- b) somministrare, al di fuori del servizio al tavolo, bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 01:00 e fino alle ore 03:00;

PRESO ATTO che dalle ore 03:00 alle ore 06:00 si applicano le disposizioni previste dall'art. 6 del Decreto Bianchi (D.L. 117/2007 convertito con modificazioni in L. n. 160/2007), ovvero divieto di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche senza alcuna eccezione per il servizio al tavolo;



TENUTO CONTO di quanto previsto dall'art. 691 del Codice Penale in merito alla somministrazione di alcolici a persone in stato di manifesta ubriachezza;

PRESO ATTO che, ai sensi del primo comma dell'art. 21 del Regolamento di Polizia Urbana, i gestori dei locali destinati ad attività lavorative come esercizi pubblici o commerciali, artigianali o industriali, circoli privati, o attività di servizio al pubblico o altro luogo di ritrovo, ove si determini l'aggregazione di un numero considerevole di persone all'interno o all'esterno dei locali stessi, che causano disturbi, disagi, schiamazzi o pericoli col loro comportamento, hanno l'obbligo:

- di porre in essere tutte le cautele e le attività possibili atte a scoraggiare tali comportamenti, anche intervenendo sul nesso di causalità fra l'attività lavorativa interna ed i disagi in strada, ad esempio tenendo accostate le porte di accesso per limitare i contatti fra interno ed esterno del locale, interrompendo l'attività nelle occupazioni di suolo pubblico esterne;
- di fare opera di persuasione attraverso proprio personale al fine di evitare i comportamenti sopra elencati;

CONSIDERATO che il quinto comma dell'articolo 50 D.Lgs. 267/2000, consente al Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, di adottare ordinanze contingibili ed urgenti in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche;

PRESO ATTO che la direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio riconosce, quali limiti all'accesso alle attività di servizi ed al loro esercizio, i "motivi d'interesse generale", tra i quali "l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza, l'incolumità pubblica, la tutela dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano, il mantenimento dell'ordine sociale, la sicurezza stradale", riconoscendo alle autorità amministrative la facoltà di disporre restrizioni rese a tal fine necessarie, secondo i principi di necessità, proporzionalità e non discriminazione;

CONSIDERATO che l'art. 31 del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni nella L. 214/2011, relativo alla libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, riconosce tuttavia come principio generale dell'ordinamento il rispetto dei vincoli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali;

PRESO ATTO che l'art. 41 della Costituzione stabilisce che la libera iniziativa economica non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana;

VISTO l'art. 84 della Legge Regionale n. 22/2021;

VISTI i commi 9 e 10 dell'art. 8 e il comma 4 dell'art. 12 del Regolamento della Regione Marche



adottato con DGR n. 1338 del 24.10.2022;

VISTI i commi 7 e 8 dell'art. 3 della Legge 94/2009;

VISTO il comma 5 dell'art. 50 del D.Lgs. 267/2000;

RITENUTO pertanto di applicare la seguente limitazione, in quanto necessaria, proporzionale e non discriminatoria rispetto agli interessi pubblici, sopra illustrati, che mirano a tutelare:

- nel perimetro che ricomprende piazza Ugo Bassi, corso Carlo Alberto, via Pergolesi, il tratto di via Giordano Bruno da via Pergolesi a via Scrima, il tratto di via Scrima da via Giordano Bruno a via Loreto, via Loreto, il tratto di via Cristoforo Colombo tra piazza Ugo Bassi a via Ascoli Piceno, piazza d'Armi e, infine, il tratto di via Torresi tra piazza Ugo Bassi e via della Montagnola, è vietato, a qualsiasi ora, consumare bevande alcoliche e superalcoliche su aree pubbliche, aree private ad uso pubblico e aree private aperte al pubblico, fatta eccezione per la sola somministrazione al tavolo presso i dehors autorizzati;

VALUTATO, oltreché in diritto, che in fatto tale misura è in concreto proporzionale in senso lato e, in particolare, costituisce una attuazione delle regole di:

- idoneità rispetto al fine di ripristinare un adeguato decoro, vivibilità urbana, tutela della quiete e tranquillità pubblica (ed in particolare dei residenti), essendo coerente il mezzo del presente provvedimento rispetto al fine, poiché appare la soluzione scelta più idonea in relazione all'interesse pubblico sopra indicato;
- necessità, poiché sono state valutate come effettivamente assenti eventuali misure meno invasive rispetto all'interesse sia pubblico che, di contraltare, privato degli esercenti delle attività: la soluzione di cui al presente atto costituisce in fatto la meno gravosa per il privato (altre formule prevederebbero pesanti limitazioni in ordine alle modalità di svolgimento delle attività ed agli orari, con evidenti effetti ed impatti negativi a livello economico per le attività commerciali di pubblico esercizio), quale effettiva "imposizione con il mezzo più mite";
- adeguatezza, poiché la misura adottata, di suo già idonea e necessitata, non comporta un sacrificio eccessivo ed intollerabile per gli esercenti, quale misura di effettivo contenimento degli interessi, valutato nel merito tra più alternative possibili come il meno dannoso ed il più vicino al raggiungimento degli scopi, concreto "effetto utile" ed adeguato rispetto alle esigenze del territorio locale;

RITENUTO altresì di sottoporre agli organi competenti opportune modifiche dei regolamenti comunali, al fine di contrastare in maniera continuativa e con maggiore efficacia l'abuso del consumo di bevande alcoliche;



ORDINA

1. la premessa forma parte integrante, sostanziale, motivazionale del presente provvedimento;
2. a partire dal settimo giorno successivo dalla pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio on-line del Comune di Ancona, fino al 31/01/2024, nel perimetro che ricomprende: piazza Ugo Bassi, corso Carlo Alberto, via Pergolesi, il tratto di via Giordano Bruno da via Pergolesi a via Scrima, il tratto di via Scrima da via Giordano Bruno a via Loreto, via Loreto, il tratto di via Cristoforo Colombo tra piazza Ugo Bassi a via Ascoli Piceno, piazza d'Armi e, infine, il tratto di via Torresi tra piazza Ugo Bassi e via della Montagnola, **è vietato, a qualsiasi ora, consumare bevande alcoliche e superalcoliche su aree pubbliche, aree private ad uso pubblico e aree private aperte al pubblico, fatta eccezione per la sola somministrazione al tavolo presso i dehors autorizzati;**
3. la presente ordinanza, in ogni caso, decade successivamente all'eventuale adozione, da parte degli organi competenti, di opportune modifiche dei regolamenti comunali, volte a contrastare in maniera continuativa e con maggiore efficacia l'abuso del consumo di bevande alcoliche;

AVVERTE

- che l'inottemperanza ai divieti contenuti nella presente ordinanza sarà perseguita, secondo quanto previsto dal Regolamento approvato con deliberazione di Consiglio n. 100/2003, con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 77,00 ad € 500,00 con ammissione al pagamento in misura ridotta entro 60 gg. dalla contestazione o notificazione della violazione di una somma pari ad € 154,00 secondo quanto previsto dall'art 16 della L. 689/81;
- che la presente ordinanza potrà essere modificata o integrata con ulteriori limitazioni in relazione all'efficacia delle misure adottate;

DISPONE

che la presente Ordinanza sia notificata mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune di Ancona e sia trasmessa ai seguenti destinatari:

- Prefettura di Ancona;
- Questura di Ancona;
- Polizia Locale;
- Confartigianato;
- Confcommercio;
- Confesercenti;
- CNA;

INFORMA CHE:

- il Responsabile del procedimento, ai sensi della Determinazione del dirigente della Direzione SUI, Edilizia Residenziale Privata, Commercio, Patrimonio n. 2423 del 28/09/2023, è il dott. Giuliano Giordani, Responsabile dell'ufficio "U.O. Commercio", il quale sottoscrivendo il presente atto attesta che nei suoi confronti non sussistono conflitti di interessi e neanche obblighi di astensione ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/90 e di quanto disposto nei codici di comportamento;

- avverso la presente Ordinanza gli interessati possono ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche entro 60 giorni dalla notificazione ai sensi della L. 1034/1971 oppure, in alternativa, proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione a norma del D.P.R. 1199/1971.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

dott. Giuliano Giordani

IL SINDACO

avv. Daniele Silveti

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

Scheda pro TRASPARENZA relativa:

Decreto / Ordinanza sindacale n. 248 del 03/10/2023

Determina DIRIGENZIALE Prot. IRIDE n. _____

PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" DEL SITO WEB DELL'ENTE (AI SENSI DEL D.LGS. N. 33 DEL 14.3.2013 (T.U. TRASPARENZA) O DI ALTRE FONTI SPECIALI).

(1) IL PRESENTE ATTO NON VA PUBBLICATO.

- Il Dirigente della Direzione

(1) Questa opzione non è praticabile (non può essere barrata) in caso di Delibere di Giunta e di Consiglio, anche se trattasi di delibere recanti un "mero atto di indirizzo" (v. art. 49 D.Lgs. 267/2000) o in caso di decreti/ordinanze sindacali: tutte dette delibere di organi politici e gli atti del Sindaco sono sempre oggetto di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 con modalità (integralmente o per estrazione di dati da riportare in tabella) e collocazioni diverse nell'ambito delle varie parti della sezione Amministrazione Trasparente a seconda della materia trattata/del contenuto.

IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO:

per mera pubblicità sul sito web dell'Ente.

anche ai fini dell'efficacia dell'Atto:

a) "La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi * dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, * di collaborazione o * di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell' ammontare erogato (...) **sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi ." (ai sensi dell'art. 15, comma 2 del D.Lgs. 33/2013);**

b) "Comma 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro. Comma 3. La pubblicazione ai sensi del presente articolo **costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario ; (...)"(ai sensi dell'art. 26, commi 2 e 3 del D.Lgs. 33/2013);**

c) In riferimento agli atti relativi ad uno degli "incarichi" disciplinati dal D.Lgs. n. 39/2013 è prevista la pubblicazione della c.d. DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DELLE CAUSE DI INCONFERIBILITA' resa (preventivamente) dall'incaricato: "Comma 1. All'atto del conferimento dell'incarico l'interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui al presente decreto. (...). Comma 4. **La dichiarazione di cui al comma 1 e' condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico." (ai sensi dell'art. 20, commi 1 e 4 del D.Lgs. 39/2013)**

d) La pubblicità degli atti di governo del territorio, quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti, e' condizione per l'acquisizione dell'efficacia degli atti stessi (ai sensi dell'art.39, comma 3 del D.Lgs. 33/2013)

Il Funzionario EQ

Giuliano Giordani

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ON LINE ai sensi dei casi previsti nel D.Lgs. 267/2000 e altre speciali disposizioni legislative nonché ai sensi dell'art. 32 della L. n. 69/2009 (“atti e provvedimenti amministrativi”)

Nell'attestare che il contenuto del presente atto è conforme alle disposizioni del D.Lgs. n. 33/2013 e a quelle del GDPR – General Data Protection Regulation – Regolamento UE 2016/679, nonché alle "Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati" (v. § 3.a. Deliberazione del Garante della privacy n. 243 del 15.05.2014 in G.Uff. n. 134 del 12.6.2014),

IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO

**Il Funzionario EQ
Giuliano Giordani**

(1) IL PRESENTE ATTO NON VA PUBBLICATO

Il Dirigente della Direzione

- (1) **Questa opzione non è praticabile (non può essere barrata) in caso di Delibere di Giunta e di Consiglio, anche se trattasi di delibere recanti un “mero atto di indirizzo” (v. art. 49 D.Lgs. 267/2000) o in caso di decreti/ordinanze sindacali: tutte dette delibere di organi politici e gli atti del Sindaco hanno natura di “atti e provvedimenti amministrativi”.**

Relativamente alle determinazioni dei Dirigenti questa opzione è praticabile (può essere barrata) solo in caso di determinazioni dirigenziali non aventi natura provvedimentoale ma solo civilistica (atti adottati coi poteri del privato datore di lavoro) come chiarito dall'art. 5, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001: “2. Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo 2, comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacita' e i poteri del privato datore di lavoro, fatti salvi la sola informazione ai sindacati per le determinazioni relative all'organizzazione degli uffici ovvero, limitatamente alle misure riguardanti i rapporti di lavoro, l'esame congiunto, ove previsti nei contratti di cui all' articolo 9. Rientrano, in particolare, nell'esercizio dei poteri dirigenziali le misure inerenti la gestione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunità, nonché la direzione, l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici”.